

# Regolamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Articolo 2 – ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE .....	2
Articolo 3 – TUTOR.....	2
Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI.....	3
Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI.....	6
Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE.....	7
Articolo 8 – MISSIONI.....	7
Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA.....	8
Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ .....	8
Articolo 11 – ASSENZE.....	9
Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA .....	10
Articolo 13 – VALUTAZIONE DELLA SCUOLA.....	11
Articolo 14 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ).....	11

## **Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento didattico definito secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e chirurgia emanato con D.R. n. 4208 del 5 dicembre 2019, disciplina per la scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare, afferente al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova:

- a) gli obiettivi formativi specifici;
- b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
- c) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2, comma 7 del DI 68/2015;
- d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
- e) le rotazioni obbligatorie dei medici in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa e l'organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste;
- f) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
- g) I criteri per la valutazione del medico in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
- h) la gestione delle assenze dei medici in formazione specialistica;
- i) le modalità di valutazione della qualità della Scuola;
- j) i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti.

## **Articolo 2 – ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

Richiamato il capo II del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica con accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia, sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio della Scuola e la Commissione didattica ed eventuale altro organismo individuato dalla scuola allo scopo di definire e attestare i livelli di autonomia raggiunti dai medici in formazione specialistica.

## **Articolo 3 – TUTOR**

1. Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor per tutte le attività formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica.

2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica nonché deputati alla loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.

3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio sanitario, afferenti struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria.

4. L'assegnazione del medico in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell'unità operativa alla quale viene assegnato e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della struttura ospitante.

5. La Scuola si fa garante che a ciascun tutor non siano affidati più di tre medici in formazione specialistica per ciascuna attività formativa.

#### **Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI**

1. Come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, riguardante il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, per la tipologia CHIRURGIA VASCOLARE (articolata in cinque anni di corso) gli obiettivi formativi sono:

##### **obiettivi di base:**

- Lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomia, fisiopatologia, e anatomia patologica del sistema circolatorio;
- Deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante l'uso sistemi informatici;

##### **obiettivi formativi della tipologia della Scuola:**

- Conoscenza della anatomia chirurgica, della semeiologia clinica e della diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche;
- Conoscenza dei fondamenti di metodologia e di clinica relativi ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche;
- Capacità di integrare le conoscenze derivanti dall'analisi semeiologica, fisiopatologica e clinica dei pazienti vasculopatici, necessarie per saper decidere la condotta terapeutica più opportuna, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;
- Conoscenza delle normali nozioni teorico-pratiche del cateterismo arterioso e delle terapie endovascolari, ivi comprese le terapie loco-regionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi;
- Conoscenza e capacità pratica delle metodiche di controllo strumentale invasive e non invasive;
- Conoscenza teorico-pratica per la diagnosi e terapia delle malattie vascolari di interesse medico;

- Conoscenza delle metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica.

**Sono obiettivi affini o integrativi:** conoscenze di base ed esperienza necessaria per riconoscere e, per quanto di competenza, trattare le patologie riferibili all'ambito di altre specialità, particolarmente nelle situazioni di indifferibilità del trattamento. Lo specializzando deve raggiungere la capacità di inquadrare in modo complessivo i problemi multispecialistici definendo correttamente le priorità di trattamento in presenza di patologie e lesioni multiple. Deve altresì apprendere gli aspetti medico-legali relativi alla classe specialistica e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

**Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità della tipologia:**

Attività Clinico-Diagnostica:

- Un trimestre presso reparti di chirurgia generale e/o d'urgenza;
- Un Trimestre presso reparti di rianimazione, terapia intensiva e/o terapia intensiva post-operatoria cardio vascolare toracica;
- Un Trimestre presso reparti di Cardiochirurgia
- Un Trimestre presso reparti di Chirurgia Toracica
- Partecipazione alle attività di diagnostica vascolare non invasiva: almeno 200 casi di cui almeno il 50% in prima persona
- Partecipazione all'attività di diagnostica vascolare invasiva: almeno 20 casi.

Attività Chirurgia Generale:

- Partecipazione ad almeno 10 casi di media chirurgia e 20 di piccola chirurgia;

Attività Chirurgia Vascolare:

- Partecipazione come primo operatore a 5 casi di alta chirurgia, 20 di media chirurgia e 40 di piccola chirurgia
- Partecipazione come secondo operatore a 5 casi di alta chirurgia, 30 di media chirurgia e 60 di piccola chirurgia.

Attività Chirurgia Endovascolare

- Partecipazione come primo operatore a 5 casi di alta chirurgia, 10 di media chirurgia, 10 di piccola chirurgia
- Partecipazione come secondo operatore a 10 casi di alta chirurgia, 20 di media chirurgia, 20 di piccola chirurgia.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

2. **Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune):** lo specializzando deve acquisire le conoscenze approfondite di anatomia, di biochimica clinica, di fisiopatologia e di farmacologia; conoscenze idonee alla valutazione epidemiologica e all'inquadramento dei casi clinici, anche mediante sistemi informatizzati; esperienza pratica necessaria alla corretta valutazione clinica di un paziente sulla base delle conoscenze dei meccanismi eziopatogenetici dei processi morbosi, dei relativi aspetti anatomo-patologici, e delle implicazioni di ordine microbiologico ed ematologico; approfondimento della conoscenza dell'inglese scientifico. Lo specializzando deve inoltre acquisire le conoscenze di Anatomia chirurgica necessarie per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria; i principi di asepsi e le problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie; la conoscenza dello strumentario chirurgico e dei materiali di sutura; le tecniche e le metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative; la conoscenza di base e la relativa esperienza pratica, necessarie a definire e verificare personalmente, sulla base della valutazione complessiva della malattia e del paziente, una corretta definizione della patologia cardiaca, toracica o vascolare nei singoli pazienti e l'indicazione al tipo di trattamento più idoneo, in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati attesi per ogni singolo malato; apprendimento delle conoscenze teorico-pratiche per la terapia preoperatoria e postoperatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche inerenti le specialità, in modo che lo specializzando possa essere in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso postoperatorio immediato e dei controlli a distanza. Sulla base poi di una valutazione complessiva della malattia deve essere in grado di affrontare in prima persona l'esecuzione di atti operatori in elezione e in urgenza. Lo specializzando deve acquisire: le conoscenze di base e l'esperienza necessaria per diagnosticare ed impostare il trattamento delle patologie di competenza della classe, in una visione complessiva delle priorità nei casi di patologie o lesioni multiple, nei pazienti che richiedono il necessario impiego di altre afferenze specialistiche rilevanti; la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e dell'insieme di leggi, norme e regolamenti che governano l'assistenza sanitaria; la capacità di organizzare e gestire la propria attività di Chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali sarà chiamato ad operare.

## **Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

1. Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio della Scuola approva l'offerta formativa della coorte entrante e il conseguente piano formativo.

2. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico per ogni coorte, suddividendole per Settori Scientifici Disciplinari (SSD) e definendo per ognuna il relativo numero di crediti (CFU).
3. La Scuola, in accordo con le Scuole della medesima classe, concorda le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" condividendo la scelta della metodologia didattica per ciascuna e la definizione delle modalità comuni di valutazione delle attività di tronco comune.

#### **Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI**

1. La scuola definisce i processi relativi:
  - a) alla progettazione del percorso formativo
  - b) all'organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica
  - c) all'organizzazione delle attività assistenziali e/o organizzazione delle attività di guardia tutorata;
2. La formazione si svolge all'interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione preventivamente deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal dipartimento di afferenza e accreditate dal Ministero.
3. L'elenco delle strutture che compongono la rete formativa e le relative convenzioni sono registrate nella banca dati MUR gestita dal CINECA.
4. Il sistema di rotazione deve assicurare la possibilità di conseguire la formazione differenziata nelle diverse strutture della rete formativa della Scuola ed il rispetto delle disposizioni ministeriali e degli accordi stipulati con la Regione del Veneto (solo per le scuole interessate).
5. I medici in formazione specialistica, sulla base dell'accresciuto livello di competenza e di autonomia raggiunto, devono ruotare nelle strutture universitarie, ospedaliere, e del territorio a sempre più elevata complessità e/o ricoprire ruoli di sempre maggiore autonomia.
6. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, il medico in formazione specialistica è assicurato per la responsabilità professionale derivante dall'attività assistenziale, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. E' esclusa la responsabilità per colpa grave.
7. La gestione e conservazione della documentazione relativa alle rotazioni nelle strutture della rete formativa avviene a cura della Segreteria didattica della Scuola. La Segreteria didattica è tenuta a registrare i dati sulle rotazioni dei singoli medici in formazione specialistica nell'anno solare indicando le strutture frequentate e la durata. Tali dati vengono poi inseriti dalla Segreteria didattica in una apposita banca dati gestita dal Settore Scuole di Specializzazione dell'Ufficio

dottorato e post lauream sulla piattaforma Moodle. Le rilevazioni relative all'anno solare devono essere comunicate al Settore entro la metà di maggio dell'anno successivo.

#### **Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE**

1. Per specifiche esigenze formative del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso. I periodi di formazione fuori rete formativa in Italia, richiedono inoltre la preventiva approvazione dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream.
2. I tirocini fuori rete formativa sono regolamentati da apposite convenzioni individuali predisposte a cura del Settore Scuole di Specializzazione. Il Consiglio della Scuola si impegna a inviare copia della delibera della richiesta di stage al Settore Scuole di Specializzazione almeno tre mesi prima della data d'inizio dello stage.
3. L'inizio dello stage non può prescindere dalla stipula della suddetta convenzione; in caso contrario, la Direzione della Scuola si assumerà la piena responsabilità di eventuali attività formative che i medici in formazione specialistica dovessero svolgere nell'inosservanza delle procedure individuate dall'Ateneo.

#### **Articolo 8 – MISSIONI**

1. Le missioni sono disciplinate dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria che ne definisce le procedure e le modalità di svolgimento (congressi, convegni ecc.).
2. La missione, richiesta secondo le modalità indicate dal Consiglio della Scuola, deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità.
3. Spetta al Consiglio della Scuola definire le modalità del rimborso spese se previsto. Al fine di garantire un'equa partecipazione ai congressi a tutti gli specializzandi e di favorire coloro impegnati attivamente nei progetti di ricerca in essere nella Scuola di Specialità, si è ritenuto indicato offrire, nei limiti delle risorse della Scuola, un rimborso spese a quanti si presentino ad eventi scientifici in qualità di relatori o partecipino a Corsi di Formazione nazionali od Internazionali previa autorizzazione del Consiglio Didattico. La richiesta del rimborso spese viene effettuata compilando la seconda parte del Modulo missioni e deve essere sostenuta allegando le ricevute delle spese sostenute, certificato di partecipazione all'evento, e consegnato il tutto alla Segreteria del Dipartimento.

## **Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA**

1. L'accertamento della frequenza delle attività formative è obbligatorio ed è demandato al direttore dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica. La Scuola stabilisce che le modalità di accertamento della frequenza avviene attraverso timbratura in entrata e/o in uscita.

2. La frequenza oraria giornaliera è conforme alle prescrizioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica formale, ed è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione specialistica. Ai medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 161/2014 in materia di orario di lavoro.

3. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

## **Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ**

La Scuola di specializzazione definisce le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative.

La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del libretto-diario (*logbook*).

Il libretto-diario deve contenere:

1. la scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei Tutor e della composizione del corpo docente;
2. la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
3. la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
4. la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni tipologia di Scuola riferiti ad ogni anno di corso;
5. il diario delle attività formative e di didattica formale (discussione casi clinici, *journal club* ecc.);



6. la registrazione e certificazione della partecipazione a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es. interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali ecc.);
7. la certificazione dell'attività svolta in ciascuna delle strutture della rete formativa e del livello di responsabilità ed autonomia crescente e la relazione del Direttore della struttura;
8. valutazione periodica da parte del Tutor relativamente alle competenze acquisite ed al grado di autonomia raggiunto;
9. registrazione delle eventuali attività formative svolte all'estero e certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari.

#### **Articolo 11 – ASSENZE**

La Scuola definisce la gestione di permessi ai medici in formazione specialistica, nel rispetto della normativa vigente che prevede che:

1. Il medico in formazione specialistica può astenersi dall'attività formativa per le seguenti motivazioni:
  - a) assenze per motivi personali: sono preventivamente autorizzate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, non devono superare i 30 giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. Vanno registrate in un apposito modulo che va consegnato alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà ad archiviarlo (*vedi modulo pubblicato al link: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>*);
  - b) assenze per malattia: il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l'assenza per malattia alla Segreteria didattica della Scuola e a produrre contestualmente il certificato medico. La Segreteria provvede a registrare l'assenza e a conservare il certificato medico. Se l'assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi la Segreteria didattica comunica al Settore Scuole di Specializzazione i dati del medico in formazione specialistica e trasmette i certificati medici. Accertato il superamento dei quaranta giorni, il Settore Scuole di Specializzazione provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin dall'inizio del periodo di malattia;
  - c) assenze per infortunio: la struttura sanitaria dove del medico in formazione specialistica presta servizio comunica l'infortunio alla sede provinciale dell'INAIL e all'Ufficio Contratti e Assicurazioni. La Segreteria didattica registra l'assenza e conserva i certificati medici. Se l'assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, i dati dello specializzando e la certificazione medica vengono inoltrati al Settore Scuole di Specializzazione che provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin dall'inizio del periodo di infortunio;

d) assenze per maternità/congedo parentale: venuta a conoscenza dello stato di gravidanza, il medico in formazione specialistica ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della Scuola e al Settore Scuole di Specializzazione, tramite l'apposito modulo (vedi modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). In caso di rischio per il corso della gravidanza, il Consiglio della Scuola può prevedere un cambio di mansioni oppure la sospensione per maternità anticipata. Il medico in formazione specialistica può chiedere la flessibilità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto, vedi modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare tempestivamente la data di nascita del figlio al Settore Scuole di Specializzazione (vedi modulo: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). I medici in formazione specialistica, di ambo i generi, possono richiedere un periodo di congedo parentale della durata massima di sei mesi entro il dodicesimo anno di un figlio. La richiesta è da far pervenire quindici giorni prima della data d'inizio del congedo (vedi modulo al link: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). Inoltre, quindici giorni prima della data di ripresa delle attività formative, il medico in formazione specialistica è tenuto a darne comunicazione al Settore Scuole di Specializzazione tramite apposito modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>).

2. Assenze ingiustificate: sono le assenze che non sono state preventivamente autorizzate. Devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima della valutazione annuale per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame di diploma. Comportano la sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente. Si considera prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.lgs. 368/1999.

## **Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA**

1. Richiamato il titolo IV Regolamento vigente per la formazione medico specialistica, la Scuola definisce i processi di valutazione dell'attività formativa, le modalità di valutazione del medico in formazione specialistica per ogni attività formativa e i relativi criteri per la progressiva acquisizione delle competenze, volte all'assunzione delle responsabilità autonome nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola.

La Scuola definisce inoltre le modalità di organizzazione dell'attività di ricerca anche in funzione della realizzazione della tesi di specializzazione.

2. Tipologie di valutazione:

- a) Annuale da parte del docente/tutor in modalità cartacea;
- b) di passaggio d'anno attraverso una prova finale orale tenendo conto delle valutazioni dei docenti/tutor il tutto riportato sul log-book;
- c) di attribuzione del livello di autonomia e per competenze nelle attività assistenziali;

d) prova finale, elaborazione di una tesi e del relativo progetto di ricerca.

### **Articolo 13 – VALUTAZIONE DELLA SCUOLA**

1. Il Consiglio della Scuola attua azioni di riesame rispetto all'attività didattica e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in formazione specialistica e dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari. Potranno inoltre essere prese in considerazione le relazioni sulla didattica predisposte dal Dipartimento di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.
2. Sarà cura del Consiglio trasmettere all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai medici in formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web della Scuola.

### **Articolo 14 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ)**

La Scuola di Specializzazione, in conformità con il D.I. 402/2017, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015, allo scopo di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività.